

Ricoveri inadeguati?

Una proposta di modifica di alcuni commi del Regolamento rifugi del CAI relativi ai ricoveri invernali è stata rivolta alla commissione competente da Mario Privileggi, presidente della Sezione di Trieste – SAG e dal consocio Mario Galli. “Abbiamo particolarmente a cuore la possibilità che tali strutture possano sostenere l’attività di soci e non soci CAI nella montagna invernale, in particolare durante la pratica dell’escursionismo in ambiente innevato (EAI)”, scrive Privileggi proponendo cortesemente la pubblicazione di tale proposta nel presupposto, assolutamente condivisibile, che la stampa sociale “può contribuire ad aprire un dibattito in merito”.

Nel Regolamento Generale Rifugi del CAI la funzione e l’esistenza stessa dei locali invernali non vengono definite in maniera adeguata, con l’effetto di una discrezionalità troppo ampia lasciata nel merito ai singoli gestori dei rifugi.

Nel ribadire il principio che i rifugi del CAI devono costituire sempre - anche durante i periodi di chiusura - delle basi affidabili per la frequentazione della montagna, come infatti è la norma in Francia, Svizzera ed Austria, si ritiene che dal Regolamento in questione dovrebbero essere eliminati:

- ogni riferimento alla funzione di “emergenza” del locale invernale; in questa ottica, limitandosi cioè a garantire la mera sopravvivenza in caso di avversità meteorologiche o di gravi incidenti, attualmente vengono sempre più spesso destinati a locale invernale scantinati indecorosi, privi di aerazione, maleodoranti di muffe e sotto questo profilo - in certi casi - nocivi alla salute;
- ogni ambiguità insita nel concetto di “ricovero di fortuna”, che può essere accettabile nel significato di sistemazione semplice ed essenziale ma non certo, per quanto detto più sopra, nel significato di riparo di emergenza nelle situazioni estreme;
- ogni discrezionalità in merito all’esistenza stessa del locale invernale ed alla sua fruibilità in ambiente innevato (non possono esistere, ad esempio, porte ad anta unica che si aprono verso l’esterno).

Si propongono pertanto le seguenti modifiche al Regolamento Generale Rifugi del CAI (edizione 1997):

Art. 1 - a)

Sostituire l’ultimo capoverso:

“Dotate di separati locali ad uso Gestore/Custode e - di norma - di un locale invernale con accesso indipendente per il ricovero di fortuna ed attrezzate sufficientemente per il primo intervento di soccorso”

con:

“Dotate di separati locali ad uso Gestore/Custode e di un locale invernale con accesso indipendente, adeguato all’ambiente innevato, per il pernottamento degli alpinisti durante i periodi di chiusura ed attrezzate sufficientemente per il primo intervento di soccorso”.

Art. 1 - c)

Sostituire l’ultimo capoverso:

“Sono strutture incustodite e aperte in permanenza, attrezzate con quanto essenziale per il riparo di fortuna degli alpinisti”

con:

“Sono strutture incustodite e aperte in permanenza, attrezzate con quanto essenziale per il pernottamento degli alpinisti”.

Art. 4

Sostituire il primo capoverso:

“Tutti i rifugi si intendono normalmente custoditi durante i previsti periodi stagionali di apertura; negli altri periodi restano agibili e sempre aperti - ove esistono - i locali invernali, convenientemente dotati per un ricovero di emergenza”

con:

“Tutti i rifugi si intendono normalmente custoditi durante i previsti periodi stagionali di apertura; negli altri periodi restano agibili e sempre aperti i locali invernali, convenientemente dotati per il pernottamento degli alpinisti”.

Art. 4

Sostituire l’ultimo capoverso:

“I ricoveri, i bivacchi ed i punti di appoggio in genere, si intendono sempre aperti ed atti a permettere a chi vi trova riparo, il pernottamento di fortuna”

con:

“I ricoveri, i bivacchi ed i punti di appoggio in genere, si intendono sempre aperti ed atti a permettere, con una dotazione essenziale, il pernottamento degli alpinisti”.

Art. 12

Nell’ultimo capoverso:

“Nei bivacchi e nei rifugi non custoditi per le loro specifiche caratteristiche di strutture atte al pernottamento e riparo di emergenza è vietata una permanenza prolungata...”

togliere le parole:

“di strutture atte al pernottamento e riparo di emergenza”.